

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi PPWR

ultimo aggiornamento: maggio 2026





Di cosa si tratta?

Il [PPWR \(Packaging and Packaging Waste Regulation\)](#) è il nuovo Regolamento europeo nr. 2025/40 che mira a ridurre drasticamente i **rifiuti di imballaggio** e a promuovere l'**economia circolare**, sostituendo la precedente direttiva, con lo scopo di **armonizzare** il quadro normativo europeo.

È entrato in vigore l'**11 febbraio 2025**.

Le prime disposizioni si applicheranno **a partire dal 12 agosto 2026**.

Oltre al testo del Regolamento, lo scorso 30 marzo 2026 la Commissione Europea ha pubblicato [Linee Guida](#) e [Domande Frequenti](#), con l'obiettivo di fornire maggiore chiarezza e indicazioni utili per l'applicazione pratica delle disposizioni.

Gli obiettivi del Regolamento

Tra gli obiettivi del Regolamento si evidenziano:

- Rafforzare la **sostenibilità**, l'**efficienza** e la **gestione del settore degli imballaggi e dei relativi rifiuti** in tutti gli ambiti di utilizzo
- **Prevenire la produzione di rifiuti da imballaggio e ridurre la quantità**
- **Evitare e limitare lo spreco di imballaggi**, anche incentivando sistemi di **riutilizzo e ricarica**
- Garantire che, **entro il 2030, tutti gli imballaggi** all'interno del mercato dell'UE possano essere **riciclati in modo economicamente sostenibile**
- **Incrementare l'impiego di plastica riciclata** all'interno degli imballaggi promuovendo così il mercato delle materie prime seconde
- **Armonizzare l'etichettatura ambientale** a livello europeo
- Ridefinire gli **obblighi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore**



Timeline

12 agosto 2026

- Introduzione di **limiti PFAS e metalli pesanti** negli imballaggi a contatto con gli alimenti (Art. 5)
- Modifica degli **obblighi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore** (Art. 45)
- Valutazione della **conformità degli imballaggi**, inclusa la Dichiarazione di Conformità (Art. 35)

12 agosto 2028

Armonizzazione dell'**etichettatura ambientale** (Art. 12)

Dal 2035

Ulteriori sviluppi ancora da definire

11 febbraio 2025

Il Regolamento PPWR è entrato in vigore

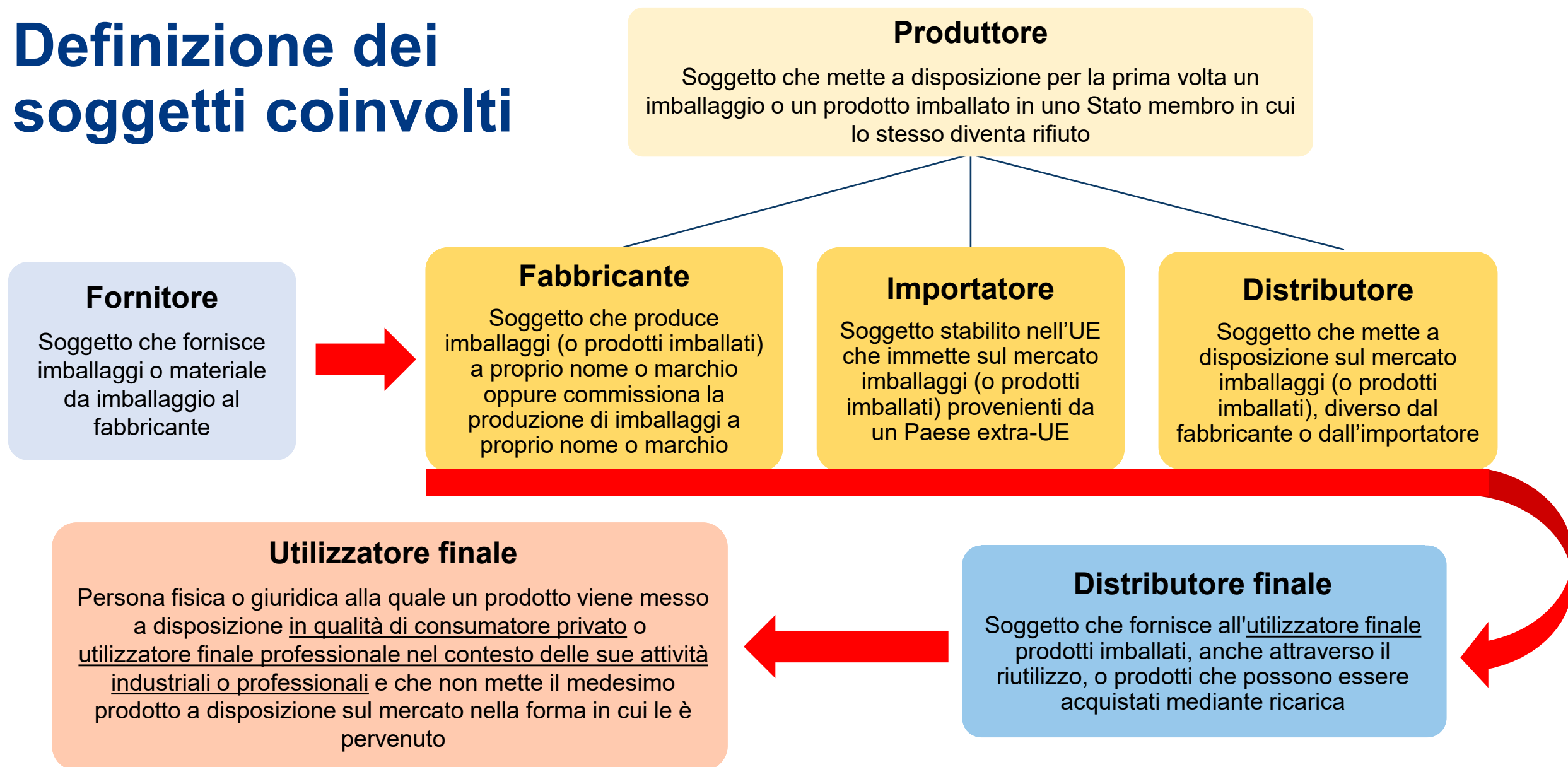
12 febbraio 2028

- **Compostabilità** di alcune tipologie di imballaggi (Art. 9)

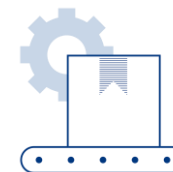
1° gennaio 2030

- Percentuali minime di **riciclabilità** e di **contenuto riciclato** negli imballaggi (Art. 6 e 7)
- Obbligo di **incrementare l'impiego di imballaggi riutilizzabili** (Art. 11, 29 e 33)
- **Divieto** di immissione di **alcuni formati di imballaggi in plastica monouso** (Art. 25)
- **Obbligo di minimizzare peso e volume degli imballaggi** da vendita, multipli, da trasporto e per l'e-commerce (Art. 10)

Definizione dei soggetti coinvolti



Chi è il fabbricante (manufacturer)



Fabbricante

Soggetto che produce imballaggi (o prodotti imballati) a proprio nome o marchio oppure commissiona la produzione di imballaggi a proprio nome o marchio

- Per identificarlo è rilevante il **marchio** che compare sull'imballaggio o sul prodotto imballato

Esempio: in caso di private label, ovvero prodotti realizzati da un soggetto terzo ma venduti con il marchio del rivenditore (es. supermercato), il rivenditore è identificato come fabbricante, a prescindere dal fatto che sull'imballaggio/prodotto compaia l'indicazione del soggetto terzo che lo ha realizzato («prodotto da»).

- È importante che si tratti di un **imballaggio nella sua forma definitiva/finale**, cioè di un imballaggio finito con tutti i componenti correlati. In caso contrario, si tratterebbe di materiale da imballaggio e chi lo produce sarebbe qualificato come fornitore (che ha comunque obblighi informativi riguardo alla valutazione della conformità)
- In caso di **imballaggi di servizio o imballaggi da trasporto senza nome o marchio**, è considerato fabbricante chi realizza questa tipologia di imballaggi nella loro forma finale, quindi il fornitore dell'imballaggio neutro

Eccezione per microimprese*: non possono essere identificate come fabbricanti, qualora facciano fabbricare imballaggi o prodotti imballati a un'azienda con sede nell'Unione Europea. In questo caso **è il fornitore dell'imballaggio ad essere considerato il fabbricante**, ciò indipendentemente dal fatto che quest'ultima impresa sia anch'essa una microimpresa.

*azienda con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio $\leq$ 2 milioni di euro

Chi è l'importatore



Importatore

Soggetto stabilito nell'UE che immette sul mercato imballaggi (o prodotti imballati) provenienti da un Paese extra-UE

Qualora l'importatore **modifichi l'imballaggio, alterandone la conformità**, o lo immetta sul mercato **con proprio nome/marchio**, è considerato **fabbricante** ai sensi del PPWR.

Chi è il distributore



Distributore

Soggetto che mette a disposizione sul mercato imballaggi (o prodotti imballati), diverso dal fabbricante o dall'importatore

Se il distributore immette sul mercato un imballaggio **con il proprio nome/marchio** o **modifica tale imballaggio, alterandone la conformità**, è considerato **fabbricante** ai sensi del PPWR.

Chi è il produttore (producer)



Produttore

Soggetto che mette a disposizione per la prima volta un imballaggio o un prodotto imballato in uno Stato membro in cui lo stesso diventa rifiuto

Secondo l'[Articolo 3, paragrafo 15](#) del Regolamento, **fabbricanti, importatori e distributori** sono considerati **produttori** se:

Vendite nazionali

sono stabiliti in uno Stato Membro e mettono a disposizione **per la prima volta** dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio, **imballaggi da trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria** (art. 3, par. 4) sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili o **prodotti imballati**.

- *Es. Un'azienda con sede in Italia che mette a disposizione sul mercato italiano prodotti imballati oppure imballaggi (da trasporto, di servizio o per produzione primaria)*

Vendite in altri Stati UE

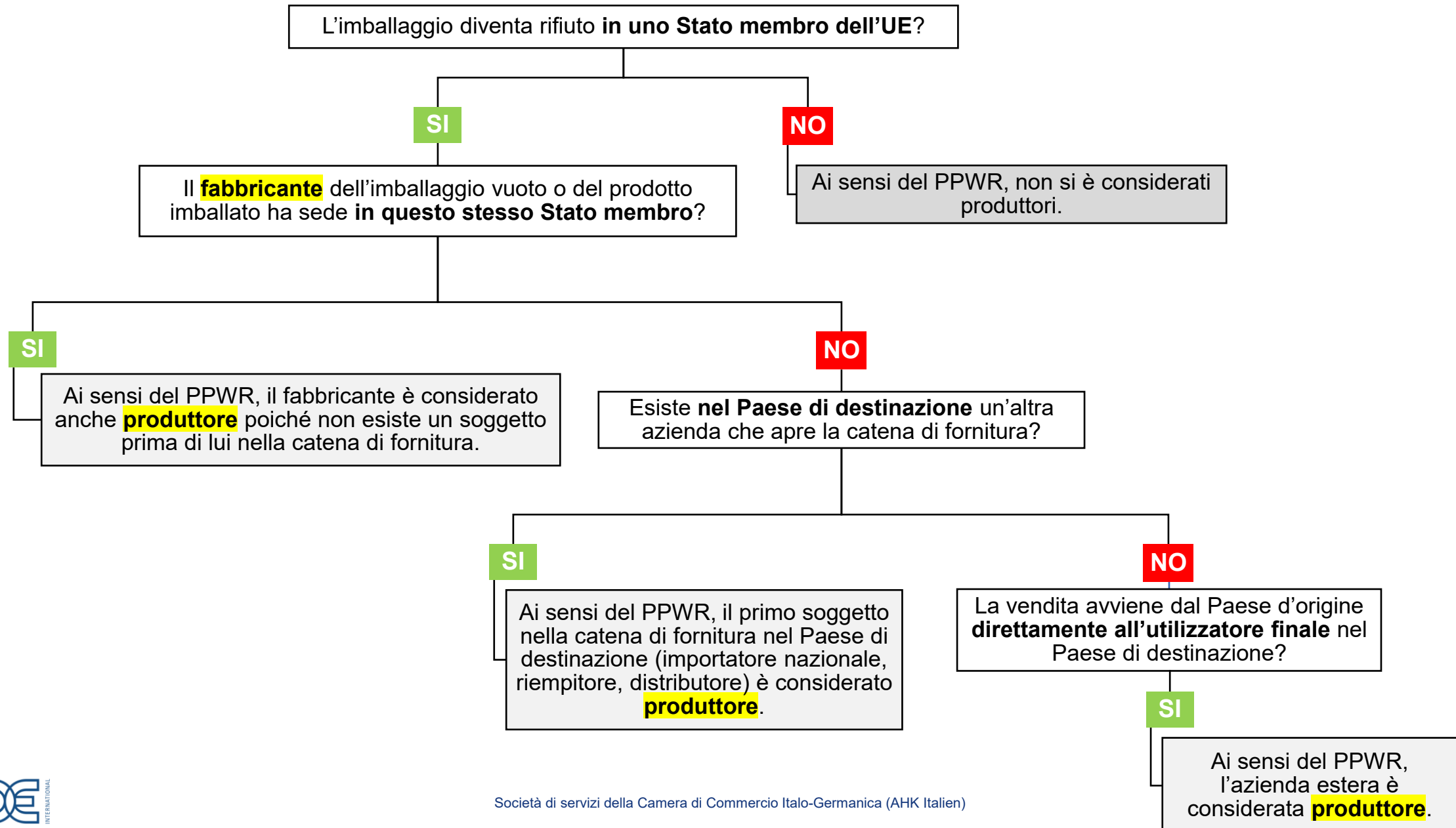
sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo (fuori UE) e mettono a disposizione **per la prima volta** all'interno del territorio di un altro Stato membro, **direttamente agli utilizzatori finali, imballaggi da trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria** (art. 3, par. 4), sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o **prodotti imballati**.

- *Es. Un'azienda con sede in Italia che mette a disposizione sul mercato tedesco prodotti imballati oppure imballaggi (da trasporto, di servizio o per produzione primaria) direttamente agli utilizzatori finali*
- *Es. Un'azienda con sede in Cina che mette a disposizione sul mercato italiano prodotti imballati oppure imballaggi (da trasporto, di servizio o per produzione primaria) direttamente agli utilizzatori finali*



Per comprendere chi viene identificato come produttore è fondamentale capire **chi è il primo soggetto che apre la catena di vendita (può cambiare in base al tipo di imballaggio)** e in quale **Paese** l'imballaggio diventa rifiuto.

Qual è il mio ruolo?



Distinzione tra fabbricante e produttore

Soggetto	Fabbricante / <i>manufacturer</i>	Produttore / <i>producer</i>
Definizione	Chi realizza fisicamente o chi fa produrre per suo conto, a suo marchio o a suo nome l'imballaggio o il prodotto imballato ⚠ Può essere l'utilizzatore o il riempitore dell'imballaggio	Chi mette a disposizione l'imballaggio o il prodotto imballato per la prima volta sul territorio di uno Stato membro in cui questo diventa rifiuto
Obblighi	• Deve apparire sull'imballaggio • Responsabile della documentazione tecnica • Responsabile della Dichiarazione di Conformità • Responsabile per la conformità, riciclabilità, etichettatura dell'imballaggio	• Responsabile della dichiarazione e della gestione del fine vita dell'imballaggio (Responsabilità Estesa del Produttore)

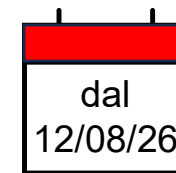


Possono coincidere!

Il **fabbricante** che ha sede nello stesso Stato membro in cui l'imballaggio diventa rifiuto è considerato **produttore** poiché nella catena di fornitura non vi è un'altra impresa prima di lui.

Obblighi del fabbricante

Valutazione della conformità ^{1/2}



Secondo l'[Allegato VII](#) del Regolamento, al fine di valutare la conformità di un imballaggio è necessario tenere in considerazione diversi aspetti:

1. Dimostrare che vengano **rispettati i requisiti relativi a:**

- prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art. 5) a partire dal 2026
- imballaggi riciclabili (art. 6) a partire dal 2030
- contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7) a partire dal 2030
- materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art. 8) in attesa di dettagli
- imballaggi compostabili (art. 9) a partire dal 2028
- riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10) a partire dal 2030
- imballaggi riutilizzabili (art. 11) in attesa di atti delegati
- etichettatura dell'imballaggio (art. 12) a partire dal 2028



Obblighi del fabbricante

Valutazione della conformità 2/2



2. Redigere la **Documentazione Tecnica** che dimostra la conformità dell'imballaggio come da specifiche da Allegato VII (ad esempio: descrizione dell'imballaggio, destinazione d'uso, composizione dei materiali, ecc.)
3. Assicurarsi che il **processo di fabbricazione e il relativo controllo** garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1
4. Compilare una **Dichiarazione di Conformità** per ciascun tipo di imballaggio (vedi slide 13)
5. Eventuale delega di una parte degli obblighi a un **Rappresentante Autorizzato** per quanto concerne la conservazione della documentazione tecnica



La marcatura CE sull'imballaggio non indica la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni del presente Regolamento, ma **indica solo la conformità del prodotto imballato** alla normativa dell'Unione sui prodotti applicabile, se del caso. (!) La conformità dell'imballaggio di un prodotto alle prescrizioni del presente Regolamento viene dimostrata con la Dichiarazione di Conformità UE.

Obblighi del fabbricante

La Dichiarazione di Conformità ^{1/2}



La Dichiarazione di Conformità UE attesta che **è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura** stabilite dal Regolamento 2025/40.

- Deve essere strutturata come da [Allegato VIII](#)
- Deve essere redatta dal fabbricante e deve essere richiesta e controllata dagli importatori
- Deve essere redatta per ogni imballaggio messo a disposizione
- Deve essere aggiornata regolarmente
- Deve essere stilata o tradotta in una o più lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'imballaggio è messo a disposizione
- Deve essere conservata:
 - 5 anni per gli imballaggi monouso
 - 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili



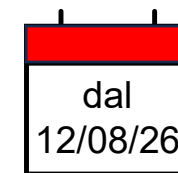
Le autorità competenti si adoperano per **controllare l'accuratezza di almeno una parte delle Dichiarazioni di Conformità all'anno**. In caso di esplicita richiesta da parte delle autorità, la documentazione deve essere fornita entro 10 giorni lavorativi.

Obblighi del fabbricante

La Dichiarazione di Conformità 2/2

Modello per la redazione

ALLEGATO VIII



Dichiarazione di conformità UE n. (*)...

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).

8. Informazioni aggiuntive:

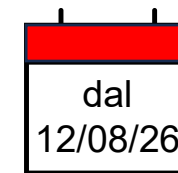
Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

Obblighi del produttore

Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)

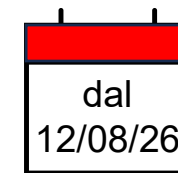


Come previsto dall'[Articolo 45](#), il produttore si assume la **responsabilità finanziaria e operativa** per l'intero ciclo di vita degli imballaggi che immette sul mercato, incentivando la **riduzione dei rifiuti, il riciclo e la circolarità dei materiali**.

Il produttore deve quindi:

- ✓ **registrarsi al Registro Nazionale dei Produttori** nello Stato membro in cui figura come tale
 - ✓ **finanziare la gestione dei rifiuti** per coprire i costi di raccolta, trasporto, riciclo e smaltimento dei rifiuti di imballaggio aderendo a un sistema di smaltimento
 - ✓ **nominare un Rappresentante Autorizzato in loco** in caso di vendite dirette agli utilizzatori finali e in assenza di una filiale nello Stato in cui l'imballaggio diventa rifiuto (modalità e tempistiche di implementazione ancora in fase di definizione)
- ! Vi invitiamo a verificare preventivamente il corretto inquadramento del vostro ruolo, alla luce delle nuove definizioni introdotte dal Regolamento.

Obblighi dell'importatore



Come previsto dall'[Articolo 18](#), l'importatore ha l'obbligo di:

- Verificare che l'imballaggio sia conforme prima di venderlo nel mercato UE
- Assicurarsi che siano presenti la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità
- Etichettare gli imballaggi con i propri dati di contatto
- Conservare ed esibire documenti su richiesta delle autorità
- Garantire la conformità anche durante immagazzinamento e trasporto
- Agire immediatamente in caso di non conformità

Obblighi del distributore

Come previsto dall'[Articolo 19](#), il distributore ha l'obbligo di:

- Controllare che prima di mettere un imballaggio sul mercato il produttore sia regolarizzato e abbia rispettato i requisiti normativi
- Assicurarsi che l'imballaggio sia etichettato correttamente
- Non vendere imballaggi che si sospetta non siano conformi
- Informare le autorità competenti in caso di anomalie
- Fornire informazioni e collaborare attivamente con le autorità di vigilanza del mercato

Obblighi futuri

Compostabilità degli imballaggi



Secondo quanto definito dall'[Articolo 9](#), entro il **12 febbraio 2028**, gli imballaggi immessi sul mercato devono essere compatibili con le norme di compostaggio industriale, ossia conformi alle condizioni previste dall'[Allegato III](#) del Regolamento 2025/40.

Tra gli imballaggi che **dovranno essere obbligatoriamente compostabili** rientrano:

- bustine per tè
- cialde per caffè
- bustine per altre bevande (permeabili o monodose), morbide dopo l'uso e destinate a essere smaltite insieme al contenuto
- etichette adesive applicate ai prodotti ortofrutticoli

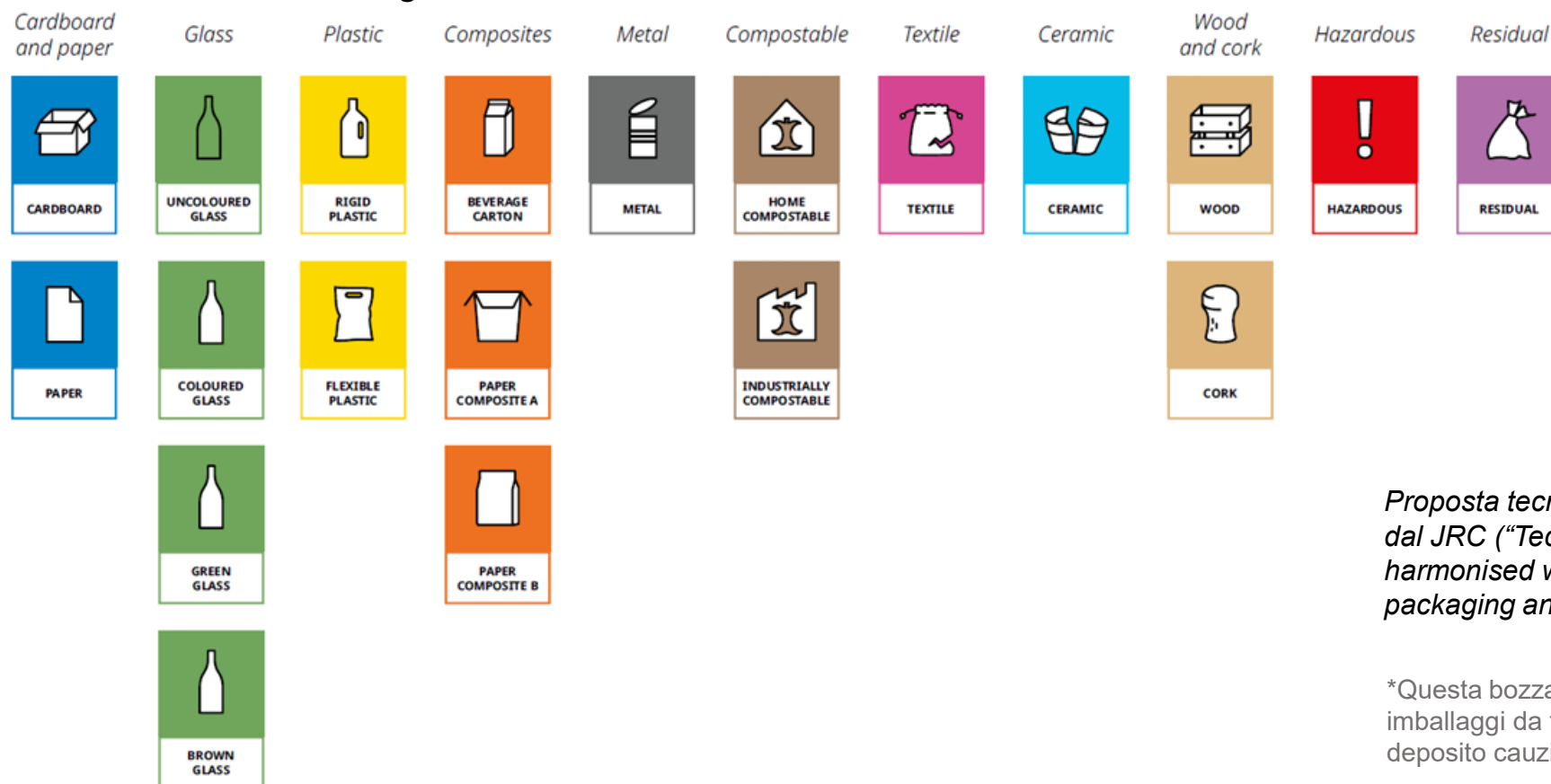


Obblighi futuri

Etichettatura ambientale armonizzata

dal
12/08/28

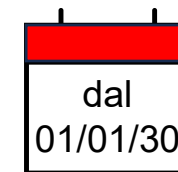
Dal 12 agosto 2028 (o al più tardi 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti al 2026) verrà introdotta un'etichettatura ambientale armonizzata* con indicazioni sulla composizione del materiale, consultabili anche tramite QR code o altre soluzioni digitali.



Proposta tecnica presentata a gennaio 2026 dal JRC ("Technical proposal on EU harmonised waste sorting labels under the packaging and packaging waste regulation")

**Questa bozza di etichettatura non si applicherà agli imballaggi da trasporto e agli imballaggi soggetti a deposito cauzionale.*

Obblighi futuri Riciclabilità degli imballaggi



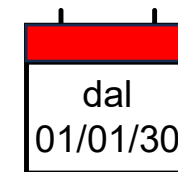
Dal 1° gennaio 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere **riciclabili (classe C o superiore)**.

Si prevede una classificazione della “riciclabilità” mediante **performance grades (classi)**. A partire dal 2030 solo imballaggi con livelli sufficienti (classi A/B/C) potranno essere immessi sul mercato e dal 2038 saranno consentite solo le classi migliori (A/B).

<i>Performance grades (classi)</i>	Riciclabilità		
	2030	2035	2038
A	≥ 95 %	≥ 95% e RaS	≥ 95% e RaS
B	≥ 80 %	≥ 80% e RaS	≥ 80% e RaS
C	≥ 70 %	≥ 70% e RaS	≥ 70%
Non riciclabile	< 70 %	< 70% (non RaS)	< 70% (non RaS)

RaS (Recycled at Scale) = Riciclato su scala → deve esistere un sistema reale che lo ricicla in grandi quantità e in modo stabile.

Obblighi futuri



Contenuto minimo riciclato

Entro il 1° gennaio 2030 (o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione) tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno contenere una specifica percentuale minima di materiale riciclato esplicitata nell'Articolo 7.

Riduzione e riutilizzo

Entro il 1° gennaio 2030 sarà necessario **minimizzare peso e volume degli imballaggi** da vendita, multipli, da trasporto e per l'e-commerce (Art. 10) eliminando, ad esempio, doppie pareti, fondi, strati non necessari. I criteri per la misurazione saranno pubblicati entro il 12 febbraio 2028.

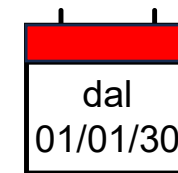
Incrementare l'impiego di imballaggi riutilizzabili

In ottemperanza agli articoli 11, 29 e 33, **entro il 1° gennaio 2030** devono essere raggiunti **obiettivi minimi di riutilizzo** per specifiche categorie di imballaggi e devono essere **implementati appositi di sistemi organizzati di riutilizzo**.

Devono, inoltre, essere introdotti **sistemi di riuso/ricarica**.

Obblighi futuri

Divieto di determinati formati di imballaggio



 **Dal 1° gennaio 2030** verrà introdotto il divieto di alcune tipologie di imballaggi in plastica monouso definite nell'[Allegato V](#) del Regolamento, tra cui:

- Imballaggi multipli di plastica monouso (es. film estensibile)
- Imballaggi di plastica monouso contenenti < 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati (es. reti, sacchetti, vassoi)
- Imballaggi di plastica monouso destinati al consumo sul posto (es. vassoi, piatti, bicchieri)
- Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering
- Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo
- Borse di plastica in materiale ultraleggero

Suggerimenti operativi

	Attività	Priorità
1	Identificare la tipologia di imballaggi utilizzati e mappare tutti i relativi componenti	Immediata
2	Definire con chiarezza i ruoli lungo la catena di fornitura Verificare la vostra posizione (produttore / fabbricante) in ciascuna catena di fornitura e in ogni Stato membro. Una volta definito il vostro ruolo, prendere atto dei relativi obblighi: • Qualora risultiate fabbricanti, avviare la predisposizione della Documentazione Tecnica richiesta. • Qualora risultiate produttori, verificare gli obblighi di registrazione EPR nei mercati di destinazione, con particolare attenzione a e-commerce e vendite dirette intra-UE.	Immediata
3	Riesaminare e, se necessario, aggiornare gli accordi commerciali in essere con i vostri clienti Integrare, ove opportuno, i contratti di fornitura e gli accordi di licenza (es. <i>private label</i>) alla luce dei nuovi obblighi previsti dal PPWR.	Entro il 12 agosto 2026
4	Pianificare e implementare le azioni necessarie per garantire la conformità al Regolamento PPWR nel rispetto delle tempistiche previste.	Dal 2026 in poi

È responsabilità delle singole aziende determinare il proprio inquadramento e i relativi obblighi normativi rispetto al regolamento PPWR.

È pertanto necessario procedere a una **verifica autonoma e approfondita** della propria situazione.

DEinternational Italia S.r.l fa presente che le informazioni fornite non costituiscono pareri vincolanti.